

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2808 del 2006, proposto da: F. Lente S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Amos Andreoni, Luciano Ongaro, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Bergamo, 3;

contro

Comune di P., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Benedetti, Federico Carella, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via degli Scipioni 8;
sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2006, proposto da: F. Lente S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Amos Andreoni, Luciano Ongaro, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Bergamo, 3;

contro

Comune di P., Regione Lombardia;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2808 del 2006:

della sentenza del T.a.r. Lombardia – Sez. Staccata Di Brescia n. 00172/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA (RIS.DANNO)

quanto al ricorso n. 2809 del 2006:

della sentenza del T.a.r. Lombardia – Sez. Staccata Di Brescia n. 00173/2005, resa tra le parti,

concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA (RIS.DANNO)

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati Franzin su delega di Andreoni, Ongaro e Crisci su delega di Benedetti Franzin su delega di Andreoni, e Ongaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società F. Lente S.r.l., proprietaria di un'area sita in località V. di Sotto del Comune di P. , classificata come edificabile dal PRG comunale adottato nel 1987 e approvato nel 1990, presentava in data 28 gennaio 2002 all'anzidetto Comune istanza di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione sul terreno di sua proprietà di un nuova costruzione residenziale .

La domanda era oggetto della relativa istruttoria , ma intanto con deliberazione consiliare n.7 del 22 marzo 2002 il Comune adottava un nuovo PRG che imprimeva all'area della F. Lente una nuova, diversa destinazione, incompatibile con la suindicata richiesta di edificazione.

La Commissione edilizia comunale nella seduta del 10 aprile 2002 esprimeva parere negativo in ordine all'intervento edilizio richiesto in ragione del contrasto con la normativa recata dal nuovo PRG adottato dal Comune e tale parere veniva recepito dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con atto del 16/4/2002. lo comunicava alla predetta Società

F. Lente s.r.l. Impugnava innanzi al TAR per la Lombardia – Sezione di Brescia – l'anzidetto provvedimento, il pregresso parere della CEC nonché la presupposta delibera del Consiglio Comunale di P. recante l'adozione del nuovo PRG, deducendone la illegittimità per i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

L'adito TAR con sentenza n.1702 del 25/3/2005 rigettava il ricorso , ritenendolo infondato.

La Società F. Lente ha impugnato con l'appello n.2808/2006 tale sentenza , ritenendola errata nelle osservazioni e prese conclusioni.

A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

- 1) Violazione dell'art.4 della legge n.793 del 1993 che regola il procedimento di rilascio di concessione edilizia ed eccesso di potere , sotto il profilo dell'illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo;
- 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge n.241/90 ed eccesso di potere sotto il

profilo dell'assenza di motivazione;

3)Eccesso di potere sotto il profilo della palese irragionevolezza , dell'erroneità della valutazione dei luoghi e della disparità di trattamento;

4) della legge e falsa applicazione dell'articolo unico della legge n.1902/1952;

Con un quinto motivo parte appellante ha poi chiesto che il Comune intimato venga condannato al risarcimento dei danni patiti e patienti conseguenti alla dedotta illegittimità del mancato accoglimento della richiesta del permesso di costruire.

Si è costituito in giudizio il Comune di P. che ha eccepito l'improcedibilità (rectius) l'inammissibilità dell'appello per carenza / indeterminatezza dei motivi avversi l'impugnata sentenza, concludendo nel merito per l'infondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione.

Intanto, con un successivo ricorso la Società F. Lente impugnava le deliberazioni del Consiglio Comunale di P. n.30 del 15/12/2002 e n.13 del 13 agosto 2003 di controdeduzioni alle osservazioni al PRG presentate nonché la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.17567 del 17/5/2004 recante l'approvazione del PRG del Comune di P. di cui alla delibera comunale n.7/2002., denunciando anche qui a carico degli attui gravati vari profili di illegittimità.

Con sentenza n.173 del 21 /372005 il TAR rigettava anche questo secondo gravame, ritenendolo parimenti infondato.

La Società F. Lente ha quindi impugnato con altro appello (il n. 2809 /2006) tale sentenza , riproducendo a sostegno del gravame i motivi di illegittimità già dedotti col ricorso proposto avverso la sentenza n.172/05 che ha definito l'impugnativa dei pregressi atti comunali concernenti il sostanziale diniego di concessione edilizia e di adozione del nuovo Piano Regolatore Generale .e reiterando anche in questa sede la già formulata richiesta di risarcimento danni..

All'udienza dell'11 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I due appelli all'esame vanno preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva che oggettiva intercorrenti fra gli stessi..

Ciò premesso, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta dal Comune relativamente al primo dei predetti appelli.

Invero, i motivi di contestazione delle statuizioni assunte dal primo giudice sono agevolmente evincibili dal testo del proposto gravame e comunque in ragione dell'effetto devolutivo del gravame le proposte censure sia per l'oggetto che per come articolate appaiono ammissibili.

Col primo mezzo dell'appello n.2808/2006, specificatamente rivolto avverso l'atto comunale del 14/3/2002 parte appellante sostiene che il Comune di P. con le sue richieste istruttorie avrebbe (illegittimamente) aggravato il relativo procedimento , ritardando strumentalmente l'esame della

richiesta di autorizzazione ad aedificandum allo scopo di far intervenire il regime delle misure di salvaguardia.

Il motivo è privo di fondamento.

La normativa di cui alla legge n.493 del 4/12/1993, posta alla base della dedotta censura, assegna per l'istruttoria delle pratiche edilizie il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e tale circostanza di fatto e di diritto è sufficiente ad evidenziare per come si sono svolti i fatti , come nella specie non sussista alcuna violazione dei tempi procedurali di istruzione della domanda di rilascio di concessione.

Infatti, la richiesta di edificazione è datata 28 gennaio 2002, per cui il termine di 60 giorni messo a disposizione del Comune per l'istruttoria sarebbe venuto a scadere il 29 marzo 2002 e cioè successivamente alla data di adozione del PRG coincide con il 22 marzo del predetto anno, di guisa che la questione sollevata dall'appellante risulta appare del tutto irrilevante, avendo, in particolare, il Comune ha agito nell'ambito dello spatium temporis consentito dalla legge, non senza peraltro osservare che risulta del tutto indimostrato l'assunto relativo al comportamento strumentalmente dilatorio dell'Amministrazione e, in particolare, al carattere pretestuoso delle integrazioni documentali poste a carico della richiedente.

Le doglianze formulate col secondo e terzo motivo di gravame (che vanno unitariamente esaminate) si appuntano precipuamente sulle scelte operate col PRG , lì dove il Comune avrebbe omesso di fornire una specifica motivazione a fronte di legittime aspettative vantate da F. Lente, in ordine alla diversa classificazione dell'area di sua proprietà da zona di completamento a zona di tutela del paesaggio agrario e collinare , così come del tutto immotivata ed illogica sarebbe la scelta di includere l'area in discussione nel perimetro del centro storico di V. di Sotto.

Le dedotte censure non meritano positiva considerazione.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, le scelte effettuate dalla P.A. In sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale che, nel merito, appaiono insindacabili e che sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità delle stesse (cfr Cons Stato Sez.IV 6/2/2002 n.664 ; idem 27/7/2010 n.4920).

In ragione di tale discrezionalità, l'Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella predetta sede di pianificazione del territorio comunale , se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano (in tal senso questa Sezione 10/8/2004 n.4550.

Sempre al riguardo, giova rammentare che le scelte adottate per ciò che attiene la destinazione delle singole aree non necessitano di una specifica motivazione se non nel caso che la scelta vada ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate ravvisabili unicamente però nell'esistenza di piani e/o progetti di lottizzazione convenzionati già approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in giudicato (in tal senso, ex plurimis , questa Sezione 10/2/2009 n.2418 ; idem 30/3/2010), ipotesi , queste non rinvenibili nel caso di specie.

Con riferimento ai suindicati criteri ermeneutici da tempo affermati da questo Consesso parte appellante non può invocare una sorte di diritto alla immutabilità della classificazione urbanistica dell'area di sua proprietà sulla scorta di una semplice richiesta di edificazione, presentata peraltro nell'imminenza dell'adottando Piano Regolatore Comunale, che è del tutto inidonea a configurare una posizione qualificata rispetto ai nuovi intendimenti dell'Amministrazione.

Ne deriva, allora, in linea generale, che la preesistente destinazione urbanistica non impedisce l'introduzione di previsioni di segno diverso in virtù dell'esercizio di uno jus variandi pacificamente riconosciuto all'Amministrazione ed inoltre, che la posizione dell'appellante assume un contenuto di semplice aspettativa, senza che perciò, possa configurarsi a carico dell'Ente locale un onere di specifica motivazione in ordine alla disposta variazione urbanistica dell'area, ben potendo soccorrere al riguardo l'esposizione delle ragioni di carattere generale sottese alle scelte di gestione del territorio comunale (cfr Ad. Pl. n.24 del 22/12/1999).

In ogni caso, quanto alla fattispecie all'esame nella documentazione tecnico-illustrativa che accompagna le tavole di PRG sono pienamente rinvenibili le ragioni sulla scorta delle quali il Comune di P. si è determinato a mutare la destinazione dell'area de qua, da zona di completamento residenziale a in parte zona di tutela di paesaggio agrario collinare e in altra parte in zona A- Centro Storico, venendo, in particolare, tale ultima scelta opportunamente motivata col valore storico della frazione V., in quanto riconosciuto sito facente parte dei nuclei originari del centro storico.

Col quarto motivo di appello si censura il fatto che il Comune ha dichiarato improcedibile l'istanza di concessione sul rilievo dell'avvenuta adozione del PRG, mentre si sarebbe dovuto limitare a sospendere ogni statuizione.

Il mezzo di gravame è infondato, oltrechè al limite della inammissibilità.

L'Amministrazione, invero, con il provvedimento del 16/4/2002 ha correttamente trasmesso il parere negativo reso sulla istanza de qua dalla Commissione edilizia comunale, concretizzandosi così l'arresto procedimentale imposto dalla doverosa applicazione delle misure di salvaguardia intervenute a seguito dell'adozione del PRG.

Ad ogni modo il rilievo mosso dalla Società ricorrente è irrilevante vuoi perché è la stessa parte appellante a qualificare come provvedimento di diniego l'atto impugnato vuoi perché l'intera impugnativa è costruita come contestazione delle previsioni urbanistiche recate dal nuovo Piano Regolatore Generale e indicate come ostative dalla CEC.

Quanto, infine, alla richiesta risarcitoria pure espressamente formulata, la stessa si appalesa destituita di ogni giuridico fondamento, non solo e non tanto perché genericamente dedotta e sprovvista di quale che sia principio di prova in ordine al lamentato pregiudizio patrimoniale, ma perché nella specie una siffatta pretesa è del tutto inconfigurabile nei confronti dell'Amministrazione intimata, tenuto conto che gli atti adottati qui in contestazione, come sopra evidenziato, risultano esenti dai vizi di legittimità (cfr Ad. Pl. n.12/2007)..

L'appello, in quanto infondato, va respinto.

Passando all'appello n.2809/06 rivolto avverso la sentenza Tar Lombardia n.173/05 che respinge il ricorso proposto avverso la delibera del Consiglio Comunale di P. recante le controdeduzioni alle

osservazioni al Piano adottato nonché avverso la delibera regionale di approvazione del PRG, tale gravame deve seguire la stessa sorte del precedente appello appena esaminato.

Invero, con la seconda impugnativa vengono dedotti, in termini del tutto identici, gli stessi motivi di illegittimità già denunciati col primo degli appelli, sicchè non possono qui non valere le osservazioni e conclusioni in precedenza enunciate.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, previa riunione degli stessi, li rigetta.

Condanna la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)